

# LE NOTIZIE TECNICHE



I.R.

## TECNICO-ECONOMICO E CAA

- Credito d'imposta "Agricoltura 4.0"
- Bandi PSR giovani e investimenti: prorogati i termini
- PSR: impegni agroambientali finanziati anche nel 2020
- Cimice asiatica: aperti i termini per le domande di risarcimenti danni alle aziende frutticole
- Vigenti: aperti i termini per la richiesta di nuove autorizzazioni
- Registrazione BDN delle movimentazioni: attenzione alle disfunzioni del sistema
- Bando ISI per acquisto di macchine agricole: calendario scadenze

## AMBIENTE, SICUREZZA ED ENERGIA

- Milleproroghe: confermati gli incentivi a biogas e il bonus verde
- Approvate le Linee Tecniche di Difesa Integrata Volontaria 2020

- Codice della strada: pubblicato il calendario 2020 dei divieti alla circolazione

## FISCALE

- Detrazioni Irpef solo se le spese sono tracciabili
- Corrispettivi telematici
- Bonus Irpef prorogati per il 2020
- Dopo l'enoturismo, nasce l'oleoturismo
- Depositi di gasolio: nuovi gravosi adempimenti in materia di accise.
- Dal 2020 unificate Imu e Tasi
- Rivalutazione terreni

**Coronavirus: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro**

**Coronavirus: misure igienico-sanitarie da adottare**

## Credito d'imposta "Agricoltura 4.0": un'opportunità per gli investimenti innovativi

1

Già da qualche anno le imprese tassate in base al reddito risultante dal bilancio possono beneficiare delle agevolazioni fiscali, denominate del "super / iper ammortamento", determinate sulla base degli investimenti innovativi realizzati. A seguito delle insistenti richieste avanzate nel corso degli anni da Confagricoltura per l'estensione di questi incentivi anche alle imprese agricole, la Legge di Bilancio del 2020 (articolo 1, commi da 184 a 197) ha previsto la trasformazione del "super ed iper ammortamento" in credito d'imposta, allargando la possibilità di accesso all'agevolazione sugli investimenti alle aziende tassate su base catastale. Forniamo di seguito un riepilogo delle caratteristiche di questa nuova agevolazione.

**I soggetti che ne possono beneficiare** - Il credito di imposta è concesso alle imprese residenti in Italia, con qualunque forma giuridica, e qualunque regime di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%. E' richiesto che l'impresa beneficiaria abbia rispettato le norme in materia di sicurezza sul lavoro e che abbia adempiuto correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

**Misura del credito di imposta** - L'importo del credito è differenziato a seconda della tipologia dei beni oggetto dell'investimento. Per i

beni compresi nell'allegato A alla Legge di Bilancio 2017 il credito spetta per il 40% del costo di acquisto, ovvero del 20% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni e fino 10 milioni di euro. Si tratta di beni il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Per i software connessi a detti investimenti, il credito spetta per il 15% del costo. Per gli altri beni, invece, (ad esempio, un trattore non interconnesso) il credito di imposta è pari al 6%. Sono esclusi gli investimenti in veicoli, fabbricati e costruzioni. Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive ubicate all'estero, entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente. E' tuttavia possibile continuare ad usufruire del beneficio anche in caso di cessione del bene agevolato, a condizione che si provveda a sostituirlo con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A.

**Modalità di utilizzo del credito di imposta:** Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 e va ripartito in 5 quote annuali, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui interviene l'interconnessione dei beni agevolati.

**Adempimenti richiesti:** Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo. Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione del bene (ad esempio: contratti, ordine, bonifici bancari) devono riportare il ri-

ferimento alla disposizione normativa. A tal fine, può essere usata la dicitura "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1 commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019". Per i beni di cui alla tabella A è richiesta una perizia che attesti il possesso delle caratteristiche tecniche e l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se il costo unitario è inferiore a € 300.000, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante. E' richiesta inoltre una comunicazione al Ministero Sviluppo Economico, per la quale però non è ancora stato approvato il relativo modello. Per gli investimenti che beneficiano del credito nella misura del 6% non è richiesta alcuna comunicazione.

#### Caratteristiche tecniche delle macchine rientranti nell'allegato

**A:** Affinché venga concesso il credito d'imposta "Impresa 4.0" è necessario, altresì, che le macchine agevolabili, comprese quelle agricole, rispondano a determinati requisiti tecnici previsti dalla predetta tabella A e, in particolare, che siano dotate delle seguenti caratteristiche:

1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC

(Programmable Logic Controller) o soluzioni equipollenti (cfr. circ. AdE n. 4/E del 30/03/2017);

2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine;
4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva (Digital Twin cfr. circ. AdEn. 4/E del 30 03 2017);
5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Inoltre, le stesse macchine devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche:

1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
2. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e ad attività alle derivate di processo;
3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

## Bandi PSR giovani e investimenti: prorogati i termini



2 A seguito dell'emergenza coronavirus la Regione Veneto ha prorogato di 14 giorni le scadenze dei bandi del piano di sviluppo rurale approvati il 23 dicembre scorso (delibere n. 1941 e n. 1942), che mettono a disposizione delle imprese agricole e della sostenibilità del settore primario oltre 91 milioni di euro. Con la proroga i nuovi termini per la presentazione delle domande sono quindi i seguenti.

- 1.1.1 - Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, presentazione domande: 24 marzo.
- 1.2.1 - Azioni di informazione e di dimostrazione, presentazione domande: 24 marzo.
- 3.2.1 - Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, presentazione domande: 24 marzo.
- 4.1.1 - Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità

globali dell'azienda agricola: Pacchetto Giovani, presentazione domande: 23 aprile.

- 4.1.1 - Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola: Interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui finalizzati al risparmio della risorsa idrica e riduzione delle emissioni inquinanti di origine zootecnica, presentazione domande: 8 maggio.
- 6.1.1 - Insediamento di giovani agricoltori, presentazione domande: 23 aprile.
- 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole, presentazione domande: 8 maggio.
- 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole - PG, presentazione domande: 23 aprile.

## PSR: impegni agroambientali finanziati anche nel 2020 - Aperte le domande di conferma

La Giunta Regionale ha deliberato (DGR 146/2020) l'apertura dei termini di presentazione facoltativa delle domande di conferma per il sesto anno d'impegno per degli interventi agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto di cui ai bandi della DGR n. 440/2015. Le misure del PSR per le quali si può chiedere il finanziamento anche nel 2020 sono: 10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale; 10.1.3 Gestione attiva di



infrastrutture verdi; 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-semiaturali, pascoli e prati-pascoli in zone montane; 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi; 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica; 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica. Ha quindi fissato al 15 maggio 2020 il termine per la presentazione delle domande di conferma. Ha inoltre precisato che la mancata adesione al sesto anno

di impegno non consente la possibilità di adesione all'eventuale settimo anno d'impegno. Per tali istanze di conferma al sesto anno devono essere mantenuti tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti, nonché l'obbligo all'adeguamento alle norme di condizionalità 2020. Nessuna penalizzazione può essere applicata ai soggetti beneficiari di cui al bando DGR n. 440/2015 che non confermano per il sesto anno gli impegni.

Con Dgr 148/2020 è stata deliberata l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2020 per gli interventi

agroambientali relativi ai bandi degli anni successivi al 2020 (DGR n. 465/2016, n. 435/2017, n. 396/2018 e n. 376/2019).

Con la DGR 145 è stata altresì disposta l'apertura dei termini per il 2020 delle domande di conferma relative agli impegni pluriennali di cui alla Misura 6 Agroambiente azione 6 CE ed alla Misura 8 Imboschimento del PSR 2000-2006, per gli impegni ancora in essere relativi al regolamento (CEE) n. 2080/92, nonché per gli impegni assunti negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, relativi alla misura 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli.

## **Cimice asiatica:** aperti i termini per le domande di risarcimento danni alle aziende frutticole

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande ad Avepa di risarcimento per i danni subiti dalle aziende frutticole nel 2019 a causa della cimice asiatica (*Halyomorpha halis*).

La dotazione finanziaria è di 3 milioni di euro ed è riservata alle aziende del settore frutticolo.

L'ambito territoriale di applicazione degli indenniz-

zi per danni da perdita di produzione determinati da *Halyomorpha halis* interessa l'intero territorio regionale non facente parte della zona montana. La scadenza per la presentazione delle domande di aiuto è lunedì 30 marzo 2020. Le aziende interessate possono rivolgersi agli uffici di Confagricoltura per la presentazione delle istanze.



## **Vigneti:** aperti i termini per la richiesta di nuove autorizzazioni

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione di nuovi impianti di vigneto, relative all'anno 2020. Anche quest'anno la Regione ha deciso di privilegiare i vigneti condotti con il metodo biologico (conservazione dell'ambiente) e le aree viticole con difficoltà strutturali dovute alla pendenza e/o all'altitudine (viticoltura eroica), attribuendo a tali situazioni un punteggio preferenziale. Tali superfici potranno perciò godere in via prioritaria delle autorizzazioni disponibili nel 2020. I criteri di selezione individuati dalla Regione sono perciò i seguenti:

- superficie massima richiedibile pari ad un (1) ettaro;

- punti 0,60 alle superfici in cui l'impianto di vigneti è proposto da viticoltori che applicano il metodo biologico all'intera superficie vitata delle loro aziende da almeno cinque anni;
- punti 0,4 alle superfici con pendenza superiore al 15% e alle superfici di montagna, sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi.

A parità di punteggio, qualora la superficie richiesta risulti maggiore di quella assegnabile, questa sarà ridistribuita proporzionalmente. Le richieste di nuove autorizzazioni vanno presentate entro il 31 marzo 2020 tramite gli sportelli del CAA.



## Registrazione in Bdn delle movimentazioni: attenzione alle disfunzioni del sistema

La Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari con provvedimento del 19/02/2020 ha fornito alcune delucidazioni sulla procedura di registrazione in Bdn delle movimentazioni di bovini e avicoli evidenziando che “la registrazione delle movimentazioni, in conformità alla normativa di settore, è in ogni caso una responsabilità dell’operatore e che, soprattutto nella prima fase di implementazione, le nuove funzionalità delle BDN sono da considerarsi in fase di collaudo, con necessità di verificarne l’applicazione pratica completa”. Per tale ragione poiché la registrazione automatica delle movimentazioni dei capi bovini in BDN è stata predisposta per la mattina del settimo giorno (ovvero del terzo giorno nel caso di allevamento con registro informatizzato) dalla data di partenza indicata nel modello 4 informatizzato, si raccomanda agli operatori (ed i loro delegati), soprattutto nei primi mesi di attivazione della procedura, di verificare

la corretta esecuzione della registrazione automatica e, nel caso in cui entro il termine previsto le movimentazioni non risultino ancora in BDN, di provvedere con sollecitudine a tali registrazioni. La nota ricorda inoltre che l’operatore (o suo delegato) potrà sempre registrare le movimentazioni di propria competenza operando autonomamente e in anticipo rispetto al termine previsto per la procedura automatica.

La nota si completa di un allegato che descrive alcuni criteri per la gestione della registrazione automatica delle movimentazioni dei bovini.



## Bando ISI per acquisto di macchine agricole: calendario scadenze

4 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2019 l’Avviso pubblico ISI 2019 con cui INAIL finanzia le imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali.

Sono riservati 40 milioni di euro per incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Le scadenze per la presentazione delle domande sono le seguenti:

- Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda: 16 aprile 2020

- Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda: 29 maggio 2020  
- Acquisizione codice identificativo per l’inoltro online: 5 giugno 2020

- Comunicazione relativa alle date di inoltro online: 5 giugno 2020  
Il finanziamento, in conto capitale, è concesso con procedura valutativa a sportello ed è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA, nella misura del:

- 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);  
- 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Gli uffici di Confagricoltura sono a disposizione per offrire assistenza alle aziende agricole interessate.



## Milleproroghe: confermati gli incentivi a biogas e il bonus verde

Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe è arrivata la conferma anche per il 2020 degli incentivi agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di un’impresa agricola e di allevamento. Si tratta di un risultato importante perseguito da Confagricoltura, che sottolinea l’importanza strategica delle bioenergie, un modello di sviluppo che mette al centro la sostenibilità, l’economia circolare e l’innovazione tecnologica.

Il Milleproroghe ha anche confermato per il 2020 il ‘bonus verde’ volto ad agevolare gli interventi di manutenzione dei giardini privati. Grazie all’azione di Confagricoltura è stato anche prorogato il passaggio al nuovo sistema di denuncia contributiva mensile all’INPS per le giornate di lavoro svolte dagli operai agricoli (Uniemens agricolo). La proroga si è resa necessaria per le difficoltà procedurali connesse al nuovo sistema.



## Approvate le Linee Tecniche di **Difesa Integrata volontaria** 2020



L'unità organizzativa Fitosanitario della Regione Veneto ha aggiornato per l'anno 2020 le Linee Tecniche di Difesa Integrata, nell'ambito di quanto richiesto dal Piano Nazionale per l'Uso Sostenibile dei Fitofarmaci - difesa integrata volontaria.

Queste linee guida indicano i criteri d'intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell'ottica di un minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili.

Questo documento può costituire inoltre un utile orientamento per la generalità delle aziende, che sono tenute comunque, a partire al 1

gennaio 2014, al rispetto dei principi generali della difesa integrata obbligatoria:

- l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti
- l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti
- il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate
- l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibili allo stesso scopo

È stato aggiornato anche il Discipianre di produzione integrata (Tecniche agronomiche) Anno 2020 per le diverse colture, che fissa concetti e norme per l'ottenimento di prodotti mediante l'applicazione del metodo di produzione integrata (P.I.). In questo documento, per agevolare la consultazione, sono state evidenziate in rosso le aggiunte o modifiche rispetto al 2019. Entrambi i testi sono disponibili nel sito web della Regione Veneto

## Codice della strada: pubblicato il calendario 2020 dei **divieti alla circolazione**



Con Decreto prefettizio del 24/12/2019 è stato definito il calendario per l'anno 2020 dei divieti di circolazione dei veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dando attuazione alle direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 578 del 12/12/2019.

In merito al calendario dei divieti si evidenzia che nel 2020 verranno posti a divieto in particolare:

- tutte le domeniche dell'anno;
- lunedì 6 gennaio;
- da venerdì 10 a martedì 14 aprile (fine setti-

mana di Pasqua) per un totale di 5 giorni di blocco consecutivi;

- sabato 25 aprile;
- venerdì 1 maggio;
- martedì 2 giugno;
- tutti i sabati di luglio (4, 11, 18, 25) e i venerdì 24 e 31 luglio;
- i primi due venerdì di agosto (7 e 14) e tutti i sabati (1, 8, 15, 22, 29);
- il 1 novembre (cade comunque di domenica);
- martedì 8 dicembre;
- da venerdì 25 a domenica 27 dicembre.

5

## **Detrazioni Irpef** solo se le spese sono tracciabili

Dal 1° gennaio di quest'anno, per poter beneficiare di alcune detrazioni nella dichiarazione dei redditi, è necessario che le spese siano state sostenute con mezzi di pagamento tracciabili (quindi: bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifico bancario o postale, assegno - sono esclusi i contanti).

Si tratta delle spese che consentono un risparmio sull'Irpef, ad esempio: spese mediche, veterinarie, funebri, per la frequenza di scuole e università, premi per assicurazioni vita o infortuni, erogazioni liberali, spese per attività sportive di ragazzi, affitti di studenti universitari fuori sede, per addetti all'assistenza di invalidi, per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Si potrà continuare a pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, solo l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, a partire dal 2020, è previsto che la detrazione per gli oneri di cui sopra spetta per intero ai soggetti con reddito complessivo fino a € 120.000; oltre questo importo, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000 diminuito del reddito complessivo e € 120.000.



## Corrispettivi telematici: no sanzioni con invio entro il 30.04.2020

Con la recente risoluzione n. 6 del 10/2/2020, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alle sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi a mezzo dei registratori di cassa, che sono pari al 100% dell'imposta relativa all'importo non documentato, con un minimo di € 500, e la sospensione dell'esercizio dell'attività in caso di reiterazione della violazione.

Ricordiamo che per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000, l'obbligo è entrato in vigore il 1° luglio 2019 - per gli altri soggetti invece, il 1° gennaio 2020 e che il termine per l'invio dei corrispettivi è fissato in 12 giorni.

Con la risoluzione citata, l'Agenzia delle Entrate riconosce la non applicazione delle sanzioni nel caso in cui la trasmissione dei dati

relativi ai corrispettivi del secondo semestre 2019 avvenga entro il 30.4.2020 (che è anche la data di scadenza per la presentazione del modello IVA 2020, relativo al 2019).

Con riferimento al secondo semestre 2019 (cioè il primo semestre di vigenza dell'obbligo per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000) ed ai soggetti privi di un Registratore Telematico in servizio, l'Agenzia ribadisce che:

- fermo restando l'obbligo di certificare i corrispettivi con i vecchi registratori di cassa già in uso o con la ricevuta fiscale, ed il rispetto dei termini per la liquidazione periodica dell'IVA, l'invio dei dati poteva essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, tramite i servizi on line messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- sono esclusi dall'invio telematico dei corrispettivi i soggetti che hanno scelto di certificare le operazioni con fattura;

ed aggiunge inoltre che, qualora "l'unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo ... la violazione ... può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del 30 aprile 2020..."

In pratica, le sanzioni vanno applicate solo in caso di trasmissione dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 dopo il 30 aprile 2020 o in caso di mancata trasmissione.



6

## Bonus Irpef prorogati per il 2020

La recente Legge di Bilancio e poi di decreto milleproroghe per il "bonus verde" hanno prorogato anche per il 2020 le detrazioni Irpef già in vigore l'anno precedente. Riassumiamo quindi le agevolazioni in vigore.

### BONUS VERDE

Anche per il 2020 è possibile beneficiare della detrazione del 36% su una spesa massima di € 5.000 per unità abitativa, per interventi straordinari che possono riguardare, ad esempio: le spese per il rifacimento di impianti di irrigazione, per le grandi potature, per la sostituzione di una siepe, per la fornitura di piante o arbusti, per la realizzazione di prati.

### BONUS MOBILI

Si tratta della detrazione del 50% su spesa massima di € 10.000 per l'acquisto di mobili o elettrodomestici nuovi destinati ad un immobile oggetto di interventi edilizi iniziati dal 1/1/2019 (ad esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche ecc.).

### RECUPERO EDILIZIO

E' prorogata al 31/12/2020 la detrazione del 50% sull'importo massimo di € 96.000 per interventi di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su abitazioni; a regime, la detrazione spetta invece nella misura del 36% su una spesa massima di € 48.000.

### RISPARMIO ENERGETICO

E' prorogata al 31/12/2020 la detrazione del 65% per interventi su edifici che comportano un risparmio energetico.

### SCONTO IN FATTURA

E' abolito lo "sconto in fattura" per interventi di riqualificazione energetica (al posto della detrazione si poteva chiedere uno sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e poi da lui recuperato in compensazione nel mod. F24). E' ora possibile chiedere lo "sconto in fattura" solo per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, che siano "di primo livello" (cioè quando viene interessato l'involucro con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente complessiva dell'edificio e che interessano l'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio) di importo pari o superiore a € 200.000.

### BONUS FACCIATE

Viene istituita una nuova detrazione, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate); non è previsto un limite massimo di spesa.

## Dopo l'enoturismo, nasce l'Oleoturismo

La Legge di Bilancio 2019, ai commi 513 e 514, estende dal 1° gennaio 2020, alle attività di "oleoturismo" le disposizioni della legge di bilancio 2018 relative all'attività di enoturismo. La disciplina prevede, in particolare, l'estensione a coloro che svolgono attività di enoturismo della determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento e, a talune condizioni, di un regime forfettario dell'IVA. La norma definisce inoltre le attività di "oleoturismo" che, in buona sostanza, sono tutte quelle di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione



degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

## Depositi di gasolio: nuovi gravosi adempimenti in materia di accise. Confagricoltura contro i nuovi obblighi

Il recente D.L. 124/2019 (decreto collegato fiscale) convertito nella Legge 157/2019, all'articolo 5, per contrastare le frodi in materia di accisa, ha abbassato la soglia di capacità per la denuncia del deposito e per la tenuta del registro di carico e scarico. In relazione a ciò l'Agenzia delle Dogane ha assunto la determinazione n. 240433 del 27 dicembre 2019 intitolata "Modalità semplificate di tenuta del registro di c/s per depositi e impianti di distribuzione di prodotti energetici di cui all'art. 5, c. 1 lettera c) del D.L. 124/2019", che prevede nuovi obblighi per i piccoli depositi di carburanti. In particolare per gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 mc e per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 mc, sono previsti gli obblighi di:

1. denuncia del deposito o del distributore;
2. contabilizzazione i prodotti energetici in un apposito registro di carico e scarico.

Per gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità inferiore a 25 mc (definiti come Depositi minori) e per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc (definiti come Distributori minori), è però prevista la tenuta di un registro di carico e scarico semplificato. Tali obblighi decorreranno dal 1 aprile 2020. La determinazione dell'Agenzia entra nel dettaglio delle modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico per gli esercenti di depositi e distributori minori.

In particolare, per tali soggetti è fatto obbligo di:

- tenere un registro di carico e scarico presso l'impianto, alternativamente su supporto elettronico o cartaceo, senza la vidimazione dell'Ufficio delle dogane. Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;
- contabilizzare in maniera distinta i diversi prodotti energetici che

sono oggetto di stoccaggio presso l'impianto. Le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 9 del giorno seguente alla ricezione. Le scritturazioni di scarico sono effettuate ogni 7 giorni, cumulativamente per ogni prodotto energetico contabilizzato;

- trasmettere all'Ufficio delle Dogane competente tramite PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell'anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce;
- conservare il registro di carico e scarico e la relativa documentazione (come ad esempio il prospetto e nota di trasmissione annuale all'ufficio delle Dogane, DAS, ecc.) presso l'impianto per 5 anni successivi alla data di ultima scritturazione;



- rendere disponibili in fase di verifica il registro e la documentazione ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e ai militari della Guardia di Finanza.
- Inoltre, per quanto riguarda le tempistiche di applicazione del registro di carico e scarico la Determinazione prevede che:
- le scritturazioni sul registro di carico e scarico vengono effettuate a decorrere dal 1 aprile 2020;
- la giacenza iniziale da riportare nel registro è quella rilevata in autonomia dall'esercente alle ore 00:00 del 1 aprile 2020.

L'allargamento del campo di applicazione degli obblighi previsti dal Testo Unico sulle accise per i depositi agricoli è un appesantimento burocratico rilevante dell'attività agricola. I diversi emendamenti, presentati da Confagricoltura, tesi a modificare la suddetta disposizione, purtroppo non sono stati approvati in sede di conversione in legge del decreto legge 124/2019. Su questo aspetto Confagricoltura continuerà a sollecitare il Governo ed il Parlamento affinché siano esclusi dalle nuove disposizioni quantomeno i contenitori distributori ad uso agricolo.

## Dal 2020 unificate **Imu e Tasi**

La recente Legge di Bilancio ha stabilito l'unificazione delle imposte IMU e TASI, che vengono così sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca in generale quella previgente.

La prima rata del versamento, da eseguirsi a giugno 2020, è comunque pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019; per il saldo, in scadenza a dicembre 2020, si dovranno invece attendere le relative delibere comunali.

L'aliquota base passa dallo 0,76 % allo 0,86 %, con possibilità da parte dei Comuni di aumento fino all'1,06 % o di diminuzione fino all'azzeramento.

L'aliquota di base per i terreni agricoli è lo 0,76%. Un'importante novità è l'assoggettamento all'IMU dei fabbricati rurali strumentali, con l'aliquota dello 0,1 %, che i Comuni possono ridurre fino all'azzeramento; il carico tributario rimane comunque invariato, in quanto

i fabbricati rurali strumentali scontavano la TASI nella misura dell'1 per mille. Per Coltivatori

Diretti / Imprenditori Agricoli Professionali è confermata l'esenzione IMU per i terreni agricoli e l'assimilazione delle aree fabbricabili ai terreni agricoli. Rimane ferma anche l'esenzione per i terreni agricoli situati in aree montane/collina. Un'importante novità riguarda le aree edificabili: con la vecchia norma, nel caso in cui solo alcuni dei comproprietari erano Coltivatori Diretti / Imprenditori Agricoli Professionali, tutti potevano beneficiare dell'agevolazione che ai fini IMU era considerata come terreno agricolo. Con la nuova norma, invece, il beneficio spetta solo ai Coltivatori Diretti / Imprenditori Agricoli Professionali, nei limiti della loro quota di possesso.



8

## Rivalutazione **terreni**




La recente Legge di Bilancio (articolo 1, commi 693 e 694) ha prorogato anche per l'anno in corso la possibilità di rivalutare i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020, da parte di persone fisiche, società semplici, ed enti non commerciali.

In pratica, è possibile rideterminare il costo di acquisto di terreni edificabili ed agricoli, posseduti a titolo di proprietà o usufrutto. Il 30 giugno 2020 è il termine entro il quale effettuare la redazione ed asseverazione della perizia di stima ed il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 11% (l'anno scorso era il 10%). È un'opportunità utile per aumentare il valore del costo da utilizzare

per il calcolo della plusvalenza, al momento di un'eventuale cessione dell'immobile.

Ricordiamo che la plusvalenza assume rilevanza fiscale, cioè è tassata, in caso di cessione di terreno edificabile. Invece, non si ha nessuna plusvalenza da tassare in caso di cessione di terreno agricolo posseduto da più di 5 anni.

L'imposta sostitutiva dovuta va versata tramite il modello di pagamento F24, in unica soluzione oppure in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.6.2020, applicando, alle rate successive alla prima, gli interessi nella misura del 3%.



# Coronavirus: le ultime disposizioni del Governo

La Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria della Regione Veneto ci ha trasmesso un documento, che alleghiamo, intitolato “Covid-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”, rivolto ai soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs 81/2008. Esso ha lo scopo di fornire indicazioni operative per incrementare negli ambienti di lavoro l’efficacia delle misure di contenimento dell’epidemia. Invitiamo tutte le aziende a leggere con attenzione il documento allegato e a condividerne i contenuti con i lavoratori.

## COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari

L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Diversamente, per la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, nonché per raccomandazioni specifiche per il personale sanitario, si rimanda alle indicazioni contenute negli altri documenti e provvedimenti emanati.

### PREMESSA

Considerata l’evoluzione dello scenario epidemiologico, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia di COVID-19 e l’incremento del numero di casi sul territorio regionale;

Considerate le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del Veneto in data 22 e 23 febbraio 2020;

Considerato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e le successive disposizioni attuative di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020 e del 02 marzo 2020, tra le quali è previsto, per evitare la sospensione delle attività lavorative, che ai rapporti di lavoro subordinato sia temporaneamente applicabile, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);

Considerato il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto riguarda le disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;

Ferme restando, laddove applicabili, le previsioni e le responsabilità in materia di gestione del rischio biologico assegnate dalla normativa vigente (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ai soggetti aziendali incaricati, a qualsiasi titolo, della predisposizione e dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, già richiamate dalla lettera circolare del Ministero della Salute del 03 febbraio 2020 “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”;

Ravvisata la necessità di fornire indicazioni operative per l’adozione, negli ambienti di lavoro, di misure appropriate e uniformi sull’intero territorio regionale finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19, nelle more dell’emanazione di eventuali indirizzi nazionali, che necessariamente prevarranno sulle indicazioni del presente documento, nella piena consapevolezza che la tutela della salute pubblica richiede un orientamento unico e non differenziato tra i diversi ambiti locali;


Considerato che l’ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela: tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori (nel senso estensivo della definizione di cui all’art. 2 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), tutela della salute degli operatori sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia incaricati di garantire funzioni di vigilanza e controllo);

Considerato che è operativo l’intero sistema di sorveglianza internazionale, nazionale, regionale e locale, e che le istituzioni preposte alla gestione operativa dell’epidemia e alla individuazione dei casi e dei contatti sono rappresentate dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale territorialmente competenti;

**Tutto ciò premesso**, si riportano di seguito alcune indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro, coerenti con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità<sup>1</sup>, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all’integrazione o

1) World Health Organization, Getting your place ready for COVID-19, 27 February 2020, Version 1.4, disponibile all’indirizzo [www.who.int/docs/default-source/coronavirus/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf](http://www.who.int/docs/default-source/coronavirus/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf)



alla modifica delle presenti indicazioni saranno valutate in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

Si rammenta, inoltre, che per informazioni sono stati attivati il numero nazionale di pubblica utilità (**1500**), il numero verde regionale (**800 462 340**), i numeri verdi delle singole aziende sanitarie locali, e che per valutazioni è a disposizione il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale.

### DEFINIZIONI

Si precisa preliminarmente che col termine **SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2)** si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine **COVID-19 (Corona Virus Disease-2019)** si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.

Per le definizioni operative di caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19, meno rilevanti ai fini del presente documento, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020 "COVID-2019. Aggiornamento", comunque suscettibili di aggiornamento in considerazione della rapida evoluzione del quadro epidemiologico.

Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che collegamento epidemiologico (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

### 10 **Contatto stretto ad alto rischio di esposizione** (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali<sup>2</sup>)

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

2) European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition for EU surveillance of COVID-19, 25 February 2020, disponibile all'indirizzo <https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov>


### INDICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (E SUOI COLLABORATORI)

Si riportano alcune indicazioni di natura operativa, eventualmente adattabili in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive, da mettere in atto anche se l'infezione da SARS - CoV-2 non si è ancora manifestata nelle aree geografiche in cui l'azienda è operativa.

- La diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all'evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS- CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni *prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali* costituisce uno strumento utile al contrasto dell'epidemia.
- Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano alcune misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):
  - > favorire la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto "lavoro agile" o "smart working");
  - > evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
  - > privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza *droplet*" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
  - > regolamentare l'accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il "criterio di distanza *droplet*" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti).
- Inoltre, si ritiene necessario che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:
  - > evitare contatti stretti<sup>3</sup> con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
  - > sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
  - > disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni.
- Per la pulizia di ambienti *non sanitari* (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano soggiornato casi di COVID-19, applicare le misure di seguito riportate:
 

a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per

3) Per la definizione di "contatto stretto" si fa riferimento ai criteri applicabili riportati a pag. 3



la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

– Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

**> Lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro:** non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione alle autorità competenti.

**> Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto<sup>4</sup> con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:** non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

**> Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):** gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.

**> Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):** non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.

**> Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa:** disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore

sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

**> Lavoratore in procinto di rientrare dall'estero da trasferta lavorativa:** disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, per l'adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

– Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

– In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.

### INDICAZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE (E SUOI COLLABORATORI)


Si premette che la valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché l'individuazione dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale, in particolare agli operatori ospedalieri e del Dipartimento di Prevenzione, in coordinamento con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta; il Servizio Sanitario Regionale, oltre a gestire i casi con sintomi respiratori gravi (che vengono isolati e assistiti a livello ospedaliero), verifica il rispetto dell'isolamento domiciliare che è indicato per i contatti stretti e per i casi sintomatici non gravi.

Ciò premesso, oltre a quanto indicato nella sezione precedente, con particolare riferimento alla gestione dei lavoratori negli scenari descritti, nei quali potrebbe essere coinvolto, se presente in azienda, il Medico Competente, si riportano di seguito ulteriori raccomandazioni.

– Incrementare, nell'ambito dell'organizzazione aziendale presso la quale viene prestata la propria opera, l'attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti, di osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente i DPI.

– Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.

– Nell'eventualità di un contatto con un caso sospetto di COVID-19, indossare DPI adeguati, consistenti in dispositivi di protezione delle vie respiratorie (in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione



## NOTIZIE TECNICHE ■ CORONAVIRUS: INDICAZIONI PER SPISAL

Mondiale della Sanità è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti; a stretto contatto con gli altri utenti, indossare DPI per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica).

- Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica, assicurandosi altresì che, nell'attesa della visita, il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri utenti. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 118. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, devono essere raccolte e conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente).
- Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, si

ritiene utile differire in ogni caso l'effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

- Eventuali soluzioni difformi dalle previsioni normative nazionali, quali a titolo esemplificativo la sospensione dell'attività di sorveglianza sanitaria, dovranno essere necessariamente valutate ed eventualmente disposte dai soggetti aventi potere legislativo in materia.

### INDICAZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SPISAL)

Oltre alle raccomandazioni generali riportate nelle sezioni precedenti relative alle misure igieniche e ai DPI, si riportano di seguito ulteriori raccomandazioni.

- Incrementare, nell'ambito del territorio di competenza e attraverso i canali di comunicazione abituali con i soggetti portatori di interesse, l'attività di informazione, con particolare riferimento alla necessità di osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e alle modalità di utilizzo dei DPI.
- Supportare le altre strutture del Dipartimento di Prevenzione preposte prioritariamente alla gestione dell'epidemia di COVID-19 (Servizi Igiene e Sanità Pubblica), anche mediante le informazioni a disposizione relative alle aziende e al tessuto produttivo del territorio di competenza.
- Nell'eventualità di prestazioni ambulatoriali di medicina del lavoro, al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica, assicurandosi altresì che, nell'attesa della visita, il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri utenti. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 118. Inoltre, al fine di rintracciare possibili contatti, devono essere raccolte e conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture preposte (Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria territorialmente competente).
- Nell'ambito dell'attività ambulatoriale di cui sopra, si ritiene utile differire in ogni caso l'effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria.

**CORONAVIRUS**  
Misure igienico - sanitarie da adottare  
ai sensi del DPCM 04/03/2020 - Allegato 1

- LAVARSI SPESSE LE MANI**  
Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, pedane, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
- EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO**  
con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- EVITARE ABRACCI E STRETTE DI MANO**
- MANTENIMENTO DI UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO**
- IGIENE RESPIRATORIA**  
starnire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie coprirsi bocca e naso se si starnisce o tossisce
- EVITARE L'USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI**  
in particolare durante l'attività sportiva
- NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI**
- NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI**  
a meno che siano prescritti dal medico
- PULIRE LE SUPERFICI**  
con disinfettanti a base di cloro o alcol
- USARE LA MASCHERINA**  
solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate

**Confagricoltura**